

RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

In caso di esito negativo della mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio nei 30 giorni successivi alla data in cui riceve il provvedimento di risposta dell'Ufficio o, comunque, decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di mediazione da parte dell'Ufficio.

La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, del "ricorso con istanza".

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell'eventuale successivo giudizio tributario la parte soccombente è condannata, altresì, a pagare una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 39, comma 9, D.L. n. 98 del 2011
Art. 17-bis, D.Lgs. n.546/92
Circolare Agenzia Entrate 19.3.2012, n. 9/E

INFORMAZIONI

Call center 848 800 444
www.agenziaentrate.gov.it

AGENZIA DELLE ENTRATE - MARCHE

Direzione Regionale delle Marche

Via Palestro, n. 15 — 60122 Ancona
Tel. 071.2274311
E.mail - dr.marche@agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Ancona

Via Palestro, n. 15—60122 Ancona
Tel. 071.2274411
E.mail - dp.ancona@agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Ascoli Piceno

Via Marini, 15 — 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736.332011
E.mail: -dp.ascolipiceno@agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Fermo

Via Salvo D'Acquisto, n. 81—63023 Fermo
Tel. 0734.215711
E.mail - dp.fermo@agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Macerata

Via Roma, 157 — 62100 Macerata
Tel. 0733.369211
E.mail - dp.macerata@agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino

Via Mameli, n. 9 — 61100 Pesaro
Tel. 0721.37351
E.mail -dp.pesarourbino@agenziaentrate.it



Direzione Regionale delle Marche



LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

A cura della Direzione Regionale delle Marche

Ufficio del Direttore

COS'E' LA MEDIAZIONE

Dal 1° aprile 2012 è entrato in vigore il nuovo istituto deflativo del contenzioso tributario previsto dall'art. 17-bis del Dlgs. 564/1992, rubricato "**Il reclamo e la mediazione**", introdotto dall'art. 39 comma 9 del DI 98/2011. La norma stabilisce che, per le **controversie** di valore **non superiore a 20mila euro** concernenti **atti dell'Agenzia delle Entrate** notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale deve essere preceduta dalla presentazione di un'istanza di annullamento (totale o parziale) dell'atto stesso alla competente struttura dell'Agenzia delle Entrate. Rispetto agli altri istituti deflativi del contenzioso, quali l'autotutela e l'accertamento con adesione, il nuovo istituto è **obbligatorio** per gli atti fino a 20mila euro di valore: la mancata presentazione del reclamo determina l'**inammissibilità del ricorso** rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.

CONTROVERSIE PER LE QUALI LA MEDIAZIONE È OBBLIGATORIA

Tutti gli **atti** suscettibili di impugnazione in giudizio emessi dall'Agenzia delle Entrate di **valore non superiore a 20mila euro** e notificati a partire dal 1° aprile 2012.

Valore della controversia

Si determina con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione sanzioni o di impugnazione delle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

CONTROVERSIE PER LE QUALI LA MEDIAZIONE È INAMMISSIBILE

Gli atti notificati prima del 1° aprile 2012

- di valore superiore a 20mila euro
- di valore indeterminabile
- riguardanti attività dell'Agente della riscossione

LE MODALITA' OPERATIVE

Il reclamo va presentato, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che il contribuente intende impugnare e può contenere una motivata "proposta di mediazione", completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Nel caso di rifiuto tacito opposto ad una domanda di rimborso, l'istanza può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata.

Se è stata presentata istanza di accertamento con adesione, il termine per proporre l'eventuale richiesta di mediazione è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

L'ufficio dell'Agenzia al quale presentare il reclamo, contenente sia il reclamo sia la proposta di mediazione, è la Direzione provinciale o la Direzione regionale che ha emanato l'atto.

Apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti, esaminano la documentazione presentata e decidono se accogliere o meno il reclamo, o se formulare una controproposta di mediazione. Tali strutture sono gli Uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale.

Trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte degli uffici, senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

Se entro i 90 giorni non si raggiunge un'intesa o in precedenza interviene il diniego dell'Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.

L'istituto del reclamo è alternativo alla conciliazione giudiziale. Infatti, non è previsto in caso di rigetto dell'istanza o di mancata conclusione della mediazione far ricorso alla conciliazione giudiziale. La mediazione, pertanto, sostituisce la conciliazione, assorbendone la funzione.

II PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40%. La mediazione si conclude con la sottoscrizione dell'accordo da parte dell'Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto o della prima rata in caso di pagamento rateale.

Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 ed è ammessa la compensazione.